

Codice A1815A

D.D. 7 giugno 2017, n. 1684

Autorizzazione idraulica n. 2587 per la realizzazione di un attraversamento con guado del Rio Fornaccio, nell'ambito del progetto 'Realizzazione pista di accesso agli alpeggi della Val Gronda nel comune di Rassa'. Richiedente: Comune di Rassa.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rassa ad eseguire i lavori in oggetto consistenti nella realizzazione di un attraversamento con guado del Rio Fornaccio nell'ambito del progetto '*Realizzazione pista di accesso agli alpeggi della Val Gronda nel comune di Rassa*', nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, dei corsi d'acqua;
 - l'Amministrazione Comunale di Rassa dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dalle opere al fine di predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, sulla base della valutazione del rischio e delle conseguenti azioni individuate, anche allertando la Protezione Civile comunale ed attuando l'interruzione del transito in corrispondenza dei guadi attraverso il posizionamento di idonei sbarramenti e/o transenne;
 - nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico con livelli di criticità 2 e 3 e/o in caso di conclamato rischio valanghe individuato dai Bollettini A.I.NE.VA. o da valutazioni locali l'Amministrazione Comunale dovrà comunque predisporre la chiusura della pista medesima; inoltre, prima di procedere alla riapertura della pista occorrerà prevedere, sentita la Commissione Locale Valanghe in caso di rischio valanghivo, un'ispezione dell'attraversamento finalizzato all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinarie, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
 - i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei

lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/12/2018, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Amministrazione autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Rio Fornaccio;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona

d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- l'Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del Comune autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, il progettista e il direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia, ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. L'Amministrazione autorizzata dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere la concessione demaniale ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 06/12/2004, n. 14/R ed ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge;
- il soggetto autorizzato, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987).

La presente determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del regolamento regionale n. 14/R del 06 dicembre 2004 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI